

Disciplinare del mercato riservato all'esercizio della Vendita Diretta da parte degli Imprenditori
Agricoli ai sensi del Decreto M.I.P.A.A.F. 20 novembre 2007 denominato:

NATURALMENTE CAMERI

gestito da:

- **Comune di Cameri – Assessorato alle Politiche Agricole**

Art. 1 – Autorizzazione all'attivazione del mercato sperimentale

1. E' autorizzato, in via sperimentale, per un anno dalla sua effettiva attivazione, il mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto M.I.P.A.A.F. 20 novembre 2007, denominato "NATURALMENTE CAMERI".
2. L'organizzazione e gestione del mercato è affidata al Comune di Cameri – Assessorato alle Politiche Agricole mentre l'attività di vigilanza compete alla Polizia Municipale.

Art. 2 – Ubicazione, data e orario di svolgimento

1. Il mercato sperimentale di cui all'articolo precedente si svolgerà nell'area pubblica di Cameri, Piazza Dante, all'interno dei Giardini Pubblici.
2. Il mercato si svolgerà nella giornata di Domenica, dalle ore 8,00 alle 13,00 con cadenza quindicinale.

Art. 3 – Posteggi e attività accessorie

1. Nell'area indicata nel precedente articolo, potranno essere collocati n. 20 posteggi.
2. Ogni posteggio è assegnato ad un singolo operatore.
3. Il Comune di Cameri potrà destinare n. 2 posteggi per l'attività d'animazione e promozione dei prodotti tipici mediante laboratori, degustazioni guidate, ecc., oppure assegnarli a produttori diversi per la vendita di produzioni temporanee.

Art. 4 – Accesso e viabilità nell'area mercatale

1. Agli operatori è consentito l'accesso alle operazioni di carico e scarico delle merci nelle aree di svolgimento del mercato esclusivamente dalle ore 7,00 alle ore 8,00. Entro le ore 8,30 i veicoli di tutti gli operatori dovranno essere rimossi dall'interno delle zone interessate e regolarmente posteggiati. Non è consentito sgomberare il posteggio prima delle ore 12,30 fatti salvi i casi d'intemperie o di comprovata necessità, pena la perdita del diritto di partecipare alle successive edizioni del mercato. Entro le 14,00 tutti gli operatori devono aver sgomberato l'intera area di mercato, con la rimozione dei propri rifiuti.

Art. 5 – Criteri di selezione degli imprenditori

1. Possono essere ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.lgs. n. 228/2001, la cui azienda abbia sede nel Comune di Cameri, e in subordine, in altro Comune secondo il seguente ordine di preferenza:

- a) Comuni contermini;
- b) Comuni della Provincia di Novara;
- c) Comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola;
- d) Comuni delle altre Province della Regione Piemonte, per prodotti non già presenti sui banchi dei produttori di cui ai punti precedenti;

2. Gli imprenditori agricoli dovranno presentare la comunicazione d'inizio attività (DIA) ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 228/2001.

3. All'interno del mercato può essere prevista un'area destinata a servizi complementari all'attività di vendita ritenuti utili o necessari per una migliore fruibilità. Tale area, complessivamente non superiore al 20% della superficie totale del mercato, può essere destinata anche ad operatori dell'artigianato agroalimentare di qualità, con merceologie non presenti sui banchi dei produttori, a condizione che siano garantiti i requisiti della territorialità, tipicità e utilizzo delle materie prime locali. In ogni caso sono esclusi gli operatori del commercio (Allegato della D.D. 19 gennaio 2009 n. 9, art. 5).

4. Al fine di favorire la fruibilità dei mercati agricoli di vendita diretta, è ammessa anche la possibilità, per altri operatori commerciali, di fornire servizi destinati ai clienti dei mercati (D,M, 20 novembre 2007, art. 4 comma 4).

5. All'interno dell'area mercatale, inoltre, possono essere svolte attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali del territorio rurale di riferimento.

Art. 6 – Tipologia dei prodotti ammessi

1. Considerate le finalità di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, il Comune di Cameri avrà cura di garantire al consumatore l'offerta più ampia possibile di prodotti locali, in base alla stagionalità, nell'ambito delle seguenti merceologie ammesse:

vino e distillati

salumi e carne

prodotti da forno

latte e derivati

miele e derivati

prodotti trasformati

frutta e derivati

verdure e derivati

erbe officinali

farine

lumache

riso

olio e derivati

cereali

pesci

piante e fiori

2. Gli operatori dovranno:

- vendere, di norma, prodotti provenienti dalla propria azienda;
- per la vendita di prodotti non propri, rispettare il territorio dove ha sede l'azienda (limitandosi a vendere prodotti provenienti da aziende agricole della propria Provincia), la stagionalità ed il proprio comparto produttivo;
- indicare in modo chiaro e ben visibile il prezzo dei prodotti in vendita, riferito all'unità di misura del prodotto (litro, chilo, ecc);
- ogni singola merceologia non proveniente dalla propria azienda agricola dovrà essere etichettata come segue: prodotto, provenienza, varietà, categoria, prezzo espresso in Euro al Kg/hg/l (come previsto dalla vigente normativa in materia di commercio su area pubblica);
- definire il prezzo dei prodotti posti in vendita in modo tale da dare una risposta concreta al problema del "caro prezzi" e il calo dei consumi;
- rispettare le norme in materia sanitaria, fiscale e tributaria per la vendita diretta;
- osservare gli orari di inizio e termine del mercato.

Art. 7 – Obblighi e divieti

1. Gli operatori dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) è vietato occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, è altresì vietato occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito;
- b) le tende di protezione devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a metri 2,20 e non possono avere dimensione superiore allo spazio assegnato;
- c) è vietato l'uso di mezzi sonori;
- d) è vietato danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato e del suolo;
- e) al termine dell'orario di vendita è fatto obbligo di rimuovere eventuali rifiuti prodotti durante il mercato. In considerazione dell'assenza di bidoni stradali, è fatto obbligo agli operatori di portare via con sé gli eventuali rifiuti prodotti.

2. Per quanto non espressamente previsto si applicano gli obblighi e divieti di vendita previsti dal vigente regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, in quanto compatibili.

Art. 8 – Sanzioni

1. L'inosservanza degli obblighi e divieti previsti nel presente disciplinare saranno sanzionati ai sensi e con le modalità previste dal Regolamento comunale del commercio su area pubblica.

Art. 9 – Furti danneggiamenti e incendi

1. L'amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti, incidenti a cose e/o persone e per incendi, che si verificassero sul mercato, non imputabili all'amministrazione stessa.

Art. 10 – Verifica

1. Trascorso il periodo sperimentale, sarà effettuata una verifica sulla istituzione del Mercato di Campagna di Cameri ai fini della prosecuzione dell'evento.